

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 agosto 2016, n. 1194

Cont. 866/15/RO. Consiglio di Stato. Armenise A. + 20 c/Regione Puglia. Costituzione in giudizio – Ratifica incarico difensivo all'avv. Vincenzo Latorre, legale esterno, e avv.ti Sabina Ornella di Lecce e Mariangela Rosato, legali interni.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- con ricorso in primo grado, la dott.ssa A.A. + 20 hanno adito il TAR Puglia - Bari- (R.G. 918/2015), per l'accertamento:

"a) della carenza del diritto della ASL Bari a procedere, a titolo di indebito oggettivo, al recupero delle somme corrispondenti allo sconto farmaceutico sui medicinali generici, da parte delle Farmacie in favore del S.S.N. , per gli anni 2005-2011, a seguito del ricalcolo del suddetto sconto, così come preannunciato con la nota ASL Bari del 9.12.14 prot. n. 223185, in applicazione della disciplina dalla stessa ritenuta assumibile retroattivamente, sul prezzo di vendita al pubblico dei medicinali generici e non sul prezzo di riferimento;

b) della carenza del diritto della ASL a pretendere l'applicazione dello sconto sui farmaci "equivalenti" con prezzo (al pubblico) superiore a quello di riferimento, sino all'adozione di specifico provvedimento della Giunta che modifichi la vigente, regolamentazione così come determinata dalla DGR 2106/2001 la quale non prevede, conformemente agli indirizzi ministeriali, l'applicazione di sconti a carico dei farmacisti su tutti i farmaci generici, e tanto in ragione dell'ulteriore motivo costituito dal fatto che il comma 32 dell'art. 48 del D.L. 269/2003 lascia alle Regioni (per non aver determinato nulla in tal senso) la competenza a quest'ultime in ordine allo sconto (o meno) da applicarsi sui farmaci con prezzo maggiore di quello di rimborso, sconto che, ove non assumesse quest'ultimo a riferimento, sarebbe in ogni caso illegittimo in quanto non determinato sul "dovuto" (art. 1, comma 40 della L. 662/96) che costituisce la base rispetto a cui applicare gli sconti;"

nonché:

"c) in via gradata, accertare e dichiarare che la ASL Bari non ha diritto a pretendere che lo sconto sui farmaci "equivalenti" con prezzo al pubblico superiore a quello di riferimento, ove dovuto, sia applicato sul prezzo di vendita piuttosto che sul prezzo di riferimento costituente quanto dovuto dal SSR.

d) ove ritenuto necessario ai fini della decisione del presente giudizio, dichiarare non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 6, del D.L. 78/2010 e s.m.i. -per violazione dell'art. 117 Cost. - nella parte in cui dispone le modalità di sconto sui rimborsi relativi anche ai medicinali generici di cui all'art. 7 del d.l. n. 347/01, prevedendo che lo stesso vada applicato sul prezzo di vendita e non sul prezzo di rimborso e, conseguentemente, sospendere il presente giudizio e rimettere gli atti alla Corte Costituzionale per il relativo giudizio."

- Giusta D.G.R. n. 1898 del 27/10/2015 la Regione Puglia si è costituita nel giudizio de quo a mezzo degli Avv. ti. Sabina Ornella di Lecce e Mariangela Rosato, legali interni, e Vincenzo Latorre, legale esterno.

- Con sentenza n. 224/2016, depositata il 22.2.2016 e notificata il 14.4.2016, il TAR Puglia -II Sez.- ha dichiarato inammissibile il ricorso.

- I ricorrenti di 1° grado, con atto notificato il 9.6.2016, hanno proposto appello dinanzi al Consiglio di Stato (RG. n. 4981/2016- III Sez.) avverso la prefata sentenza.

- Sulla base del parere reso dall'Avvocato regionale incaricato della disamina, il Presidente della G.R. per evidenti ragioni di uniformità e continuità difensiva, in data 7 luglio 2016, ha conferito in via d'urgenza salvo ratifica della G.R., mandato difensivo in favore dei medesimi avvocati costituiti in primo grado: Avv. Sabina Ornella di Lecce e Mariangela Rosato, legali interni, Avv. Vincenzo Latorre, legale esterno;

- per quanto riguarda l'avvocato esterno officiato, Avv. Latorre, si dà atto che il Professionista ha accordato all'Avvocatura una decurtazione sul compenso calcolato secondo i criteri di cui alla deliberazione di G.R. n. 2848 del 20/12/2011, così come integrata e modificata con DGR n.1985 del 16.10.2012, e che pertanto il

compenso pattuito ammonta a complessivi € **9.000,00**, oltre IVA e cpa.

- per quanto riguarda gli Avvocati interni officiati si dà atto che la L.R. 26/6/2006 n. 18, istitutiva dell'Avvocatura Regionale, disciplina la corresponsione dei relativi compensi, i cui termini e modalità di liquidazione sono oggetto di apposita disciplina regolamentare dell'Ente.

Tanto premesso, si ritiene necessario che la Giunta Regionale ratifichi il mandato conferito in via d'urgenza dal Presidente della G.R., autorizzando la costituzione della Regione Puglia nel giudizio di cui alla presente deliberazione, pendente innanzi al Consiglio di Stato.

Valore della controversia: Indeterminabile giudizio di straordinaria importanza - Servizio di spesa: Sezione Programmazione e Assistenza Territoriale e Prevenzione.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e S.M.I.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari ad € 11.419,20, comprensiva di IVA e CAP (di cui: € 9.000,00 per onorari; € 360,00 cpa; € 2.059,20 IVA), sarà finanziata con le disponibilità del cap.1312 del bilancio in corso.

COD. MISSIONE:1; PROGRAMMA: 11; MACROAGGREGATO: 3; TITOLO: 1. L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad €. 3.425,76, comprensiva di IVA e CAP.

Le ulteriori spese vive ragionevolmente sostenute per lo svolgimento dell'attività (ad esempio: bolli, notifiche, registrazioni, ulteriore contributo unificato, spese postali, copie di atti, trasferte) saranno rimborsate a seguito di formale richiesta e solo se adeguatamente documentate secondo la normativa applicabile.

All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap.1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura Regionale prot.n.11/L/6325 del 25.03.2011).

Per i compensi professionali, spettanti agli avvocati regionali Sabina Ornella di Lecce e Mariangela Rosato, subordinati alla ricorrenza delle condizioni e dei presupposti stabiliti dalla L.R. n. 18/2006, nonché dalla relativa disciplina regolamentare dell'Ente, *ratione temporis* applicabile, riguardante la corresponsione dei compensi professionali in favore degli avvocati dell'Avvocatura regionale, l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare il mandato conferito in via d'urgenza dal Presidente della G.R. e, pertanto, di autorizzare la costituzione nel giudizio di appello avverso la sentenza n. 224/2016 del TAR Puglia —Bari-, pendente innanzi

al Consiglio di Stato R.G. n. 4981/2016, a mezzo degli Avv.ti Sabina Ornella di Lecce e Mariangela Rosato dell'Avvocatura Regionale, e dell'Avv. Vincenzo Latorre, legale esterno;

- di fare obbligo all'Avvocatura regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa, di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, così come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria" in favore dell'Avv. Vincenzo Latorre.
- di dare atto che il compenso degli Avvocati regionali è subordinato alla ricorrenza delle condizioni e dei presupposti stabiliti dalla L.R. n. 18/2006, nonché dalla relativa disciplina regolamentare dell'Ente, *ratione temporis* applicabile, riguardante la corresponsione dei compensi professionali in favore degli avvocati dell'Avvocatura regionale.
- l'incarico difensivo ratificato con il presente atto, ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti agli avvocati regionali officiati, a norma del regolamento, sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.

Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano